



**ATTO N. 695**

**DISEGNO DI LEGGE**

*di iniziativa*

*della Giunta regionale (deliberazione n. 807 del 26/07/2011)*

**“RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA PER  
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010”**



---

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e  
Protezione dei dati personali il 23/12/2011*

*Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 27/12/2011*



## LA GIUNTA REGIONALE

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2010" presentata dal Direttore Giampiero Antonelli;

**Preso atto** della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Franco Tomassoni avente ad oggetto: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2010";

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

**Vista** la nota del Comitato legislativo n. prot. 94179 del 01/07/2011 con cui è stato espresso parere favorevole al disegno di legge testé menzionato;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e dalla relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;


**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2010", la relazione che lo accompagna ed i relativi allegati;
- 2) di trasmetterlo al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale del 08/07/2005 n. 22;
- 3) di dare mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, dopo l'acquisizione della Relazione del Collegio dei Revisori, al Consiglio regionale;
- 4) di indicare l'Assessore alla Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane e patrimoniali e semplificazione amministrativa di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

  
\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_



**Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2010"**

## RELAZIONE

Il rendiconto generale, predisposto sulla base dei risultati dell'intera attività amministrativa realizzata nell'anno di riferimento, rappresenta l'ultimo atto del processo iniziato in sede di programmazione; tale documento è stato predisposto sulla base della L.R. n.13/2000 recante la "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria.

Il rendiconto generale si compone del conto del bilancio, del conto del patrimonio ed del conto economico.

Il conto del bilancio rappresenta il documento che, con riferimento al bilancio annuale di previsione, riporta le risultanze contabili delle entrate e delle spese avvenute nell'anno; attraverso esso, viene data dimostrazione, secondo le regole della contabilità finanziaria, del rispetto della gestione autorizzatoria delle previsioni del bilancio annuale del quale ricalca la medesima struttura; nel dettaglio, il conto del bilancio espone analiticamente per ogni entrata e ogni spesa:

- le operazioni di gestione per le quali si è completato nell'esercizio il sottostante ciclo finanziario;
- le operazioni di gestione dei residui rivenienti da cicli finanziari avviati e non conclusi in esercizi precedenti;
- i movimenti di cassa;
- i residui esistenti a fine gestione, sia sorti dalla gestione degli stanziamenti di competenza dell'anno che provenienti dagli esercizi precedenti;
- le variazioni intervenute rispetto alle previsioni, evidenziando le eventuali maggiori o minori entrate e le maggiori o minori spese, nonché le variazioni della consistenza dei residui.

Il conto del bilancio si completa con la dimostrazione del risultato di amministrazione, saldo contabile che fornisce una rappresentazione sintetica degli effetti della gestione finanziaria.

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, mentre nel conto economico sono evidenziati i componenti positivi e negativi di esercizio individuati apportando ai dati finanziari esposti nel conto del bilancio i necessari correttivi al fine di comporre la dimensione non numeraria del risultato economico.

Per quanto riguarda la procedura di formazione del rendiconto, si evidenzia che l'art. 89 stabilisce che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale il rendiconto generale corredato oltre che del relativo disegno di legge, dai seguenti allegati:

- a) la relazione della Giunta regionale di cui all'art. 88;
- b) la relazione del Collegio dei revisori;
- c) le relazioni relative ai controlli previsti dall'art. 47, comma 3 dello Statuto regionale;
- d) i rendiconti degli enti di cui all'art. 52.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Relativamente al punto a), si precisa che la Relazione della Giunta regionale è allegata al presente atto.

Rispetto al punto b), si evidenzia che il Collegio dei revisori, potrà esaminare il documento contabile solo a seguito della sua approvazione da parte della Giunta; conseguentemente, la relazione del Collegio dei revisori sarà allegata soltanto dopo l'acquisizione della stessa, a cui seguirà il successivo inoltro al Consiglio regionale.

Con riferimento al punto c), si fa presente che, per effetto della revisione dello Statuto regionale, è venuta meno la previsione dell'art. 47, comma 3.

Quanto ai rendiconti degli enti di cui all'art. 52, si significa che sono stati approvati dalla Giunta regionale ed allegati al rendiconto i conti consuntivi dei seguenti enti dipendenti:

- Centro Studi Giuridici e Politici, istituito con legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (anno 2009);
- Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA), istituita con legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni (anno 2009);
- Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 e successive modificazioni (anno 2010);
- Agenzia di promozione turistica dell'Umbria, istituita con legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 e successive modificazioni (anno 2010);
- Agenzia Umbria Ricerche, istituita con legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 e successive modificazioni (anno 2010);
- Centro per le pari opportunità tra uomo e donna, istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e successive modificazioni (anno 2010);

Sono, inoltre, allegati i bilanci di esercizio delle seguenti società in cui la Regione ha partecipazione finanziaria:

- Società Webred S.p.A. (esercizio 2010);
- Azienda vivaistica regionale Umbraflor S.r.l. (esercizio 2010);
- Sviluppumbria S.p.A. (esercizio 2010);
- Cooperative agricole provenienti dalla chiusura della gestione liquidatoria ex Esau (esercizi 2009 e 2010);
- Umbria TPL e Mobilità S.p.A. (esercizio 2010);
- Umbria Innovazione scrl (esercizio 2010);
- Gepafin S.p.A. (esercizio 2010);
- Umbria Servizi Innovativi S.p.A. (esercizio 2010);
- Centralcom S.p.A. (esercizio 2010);

In merito al Conto consuntivo del Consiglio regionale, si fa presente che l'ordinamento contabile omette di indicare l'inclusione delle risultanze dello stesso nel rendiconto generale della Regione; tuttavia, ai fini del rispetto dei principi fondamentali posti dall'articolo 5 della L. 853/1973 e delle norme di coordinamento in tema di ordinamento contabile delle Regioni, con particolare riferimento all'art. 30 del D.lgs 76/2000, si è ritenuto opportuno esporre predette risultanze in un apposito articolo del presente disegno di legge.



## **D.d.L. "Rendiconto Generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2010"**

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Ai sensi del Titolo V della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni è approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2010, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

### **Art. 2 (Entrate di competenza del conto del bilancio 2010)**

1. Le entrate di competenza tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti, le entrate extratributarie, da alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2010, ammontano a complessivi € 2.662.957.293,08, di cui rimosse € 2.092.238.887,05 e rimaste da riscuotere € 570.718.406,03.

### **Art. 3 (Spese di competenza del conto del bilancio 2010)**

1. Le spese di competenza correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2010 ammontano a complessivi € 2.821.135.025,92, di cui pagate 2.158.568.375,24 e rimaste da pagare € 662.566.650,68.

### **Art. 4 (Residui attivi e passivi di competenza accertati alla chiusura dell'esercizio 2010)**

1. I residui attivi e passivi formati nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

- a) somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate € 570.718.406,03;
- b) somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate € 662.566.650,68.



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

**Art. 5**

**(Residui attivi degli esercizi 2009 e precedenti accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010)**

1. La gestione dei residui attivi degli esercizi 2009 e precedenti, durante l'anno 2010, presenta i seguenti risultati finali:

- |   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| a) consistenza al 1° gennaio 2010                   | € | 2.528.904.725,27; |
| b) accertamento nel 2010 di maggiori residui attivi | € | 45.179,86.        |

2. L'importo complessivo dei risultati finali di cui al comma 1, ammontante a 2.528.949.905,13, è così articolato:

- |  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| a) riscossi durante l'anno 2010              | € | 1.433.129.162,69; |
| b) eliminati per insussistenza               | € | 3.502.843,56;     |
| c) rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2010 | € | 1.092.317.898,88. |

**Art. 6**

**(Residui passivi degli esercizi 2009 e precedenti accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010)**

1. La gestione dei residui passivi degli esercizi 2009 e precedenti, durante l'anno 2010, presenta come risultato finale una consistenza al 1° gennaio 2010 di € 2.339.165.448,15, di cui:

- |   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| a) pagati durante l'anno 2010                 | € | 1.472.314.945,74; |
| b) eliminati per insussistenza o prescrizione | € | 13.906.961,29;    |
| c) eliminati per perenzione                   | € | 6.801.119,58;     |
| d) rimasti da pagare al 31 dicembre 2010      | € | 846.142.421,54.   |

**Art. 7**

**(Situazione amministrativa)**

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010 è determinato nell'importo di € 262.955.532,96, come evidenziato dai seguenti dati:

- |  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio | € | 388.678.925,57; |
|--|---|-----------------|



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

- |  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| b) residui attivi per un totale di   | € | 1.663.036.304,91, |
| di cui   |   |                   |
| 1) della competenza dell'esercizio 2010  | € | 570.718.406,03;   |
| 2) degli esercizi 2009 e precedenti  | € | 1.092.317.898,88; |
| c) residui passivi per un totale di  | € | 1.508.709.072,22, |
| di cui   |   |                   |
| 1) della competenza dell'esercizio 2010  | € | 662.566.650,68;   |
| 2) degli esercizi 2009 e precedenti  | € | 846.142.421,54;   |
| d) saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010 ammontante ad € 543.006.158,26, determinato come somma algebrica delle lettere a), b), c);   |   |                   |
| e) somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2011 a norma dell'articolo 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata, € 805.961.691,22; |   |                   |
| f) quote di fondi speciali dell'anno 2010, da utilizzare nell'esercizio 2011, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 13/2000, € 0,00;  |   |                   |
| g) disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2010 € 262.955.532,96, determinato come somma algebrica delle lettere d), e), f).  |   |                   |

**Art. 8**  
**(Conto di tesoreria)**

1. Il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2010 presenta i seguenti dati finali:

- |                                      |   |                   |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| a) fondo di cassa al 1° gennaio 2010 | € | 494.194.196,81;   |
| b) riscossioni per un totale di      | € | 3.525.368.049,74, |
| di cui:                              |   |                   |
| 1) in conto competenza               | € | 2.092.238.887,05; |
| 2) in conto residui attivi           | € | 1.433.129.162,69; |
| c) pagamenti per un totale di        | € | 3.630.883.320,98, |
| di cui:                              |   |                   |
| 1) in conto competenza               | € | 2.158.568.375,24; |
| 2) in conto residui passivi          | € | 1.472.314.945,74; |


**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

d) fondo di cassa al 31 dicembre  
2010 € 388.678.925,57.

**Art. 9**  
**(Conto del patrimonio)**

1. È approvato il conto del patrimonio per l'esercizio finanziario 2010, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:


a) attività:		
1) immobilizzazioni	€	584.374.920,30
2) attivo circolante	€	2.061.469.792,80
totale attività	€	2.645.844.713,10
b) passività:		
1) patrimonio netto	€	1.015.184.145,51
2) debiti	€	1.617.726.029,37
3) ratei e risconti	€	12.934.538,22
totale passività	€	2.645.844.713,10

**Art. 10**  
**(Conto economico)**

1. È approvato il conto economico per l'esercizio finanziario 2010, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

a) proventi della gestione	€	1.889.115.102,39
b) costi della gestione	€	1.931.810.049,09
risultato della gestione (a-b)	€	(42.694.946,70)
c) proventi da contributi e trasferimenti	€	267.619.101,96
d) costi della gestione vincolata	€	268.223.610,14
risultato della gestione vincolata (c-d)	€	(604.508,18)
risultato della gestione operativa (a-b)+(c-d)	€	(43.299.454,88)
e) proventi ed oneri finanziari	€	(29.228.559,63)
f) proventi ed oneri straordinari	€	20.619.682,21

risultato economico dell'esercizio


**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

(a-b)+(c-d)+e+f € (51.908.332,80)

**Art. 11**  
**(Conto consuntivo del Consiglio regionale)**


1. Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 147 del 21 giugno 2011, espone i seguenti dati riassuntivi finali:

a) fondo di cassa al 31 dicembre 2010	€ 4.700.613,48
b) residui attivi per un totale di	€ 890.191,50
di cui:	
1) della competenza dell'esercizio 2010	€ 751.573,83
2) degli esercizi 2009 e precedenti	€ 138.617,67
c) residui passivi per un totale di	€ 4.781.492,41
di cui:	
1) della competenza dell'esercizio 2010	€ 4.067.952,97
2) degli esercizi 2009 e precedenti	€ 713.539,44
d) saldo attivo alla chiusura dell'esercizio 2010	€ 809.312,57
e) avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2010	€ 809.312,57

**Art. 12**  
**(Allegati)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84, comma 3, della legge regionale n. 13/2000 al rendiconto generale della Regione Umbria, sono allegati:

- a) la relazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 88 della legge regionale n. 13/2000 (Allegato Q);
- b) il rendiconto degli enti di cui all'articolo 52, comma 4, della legge regionale n. 13/2000 (Allegato R) i cui dati riassuntivi sono esposti nelle Appendici di seguito indicate:
  - Appendice R1 - Centro Studi Giuridici e Politici, istituito con legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (anno 2009);

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

- Appendice R2 – Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) istituita con legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni (anno 2009);
  - Appendice R3 – Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 e successive modificazioni (anno 2010);
  - Appendice R4 - Agenzia di promozione turistica dell'Umbria, istituita con legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 e successive modificazioni (anno 2010);
  - Appendice R5 - Agenzia Umbria Ricerche, istituita con legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 e successive modificazioni (anno 2010);
  - Appendice R6 - Centro per le pari opportunità tra uomo e donna, istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e successive modificazioni (anno 2010);
- c) i bilanci di esercizio delle società a partecipazione finanziaria della Regione, di cui all'articolo 52, comma 5, della legge regionale n. 13/2000 (Allegato R) i cui dati riassuntivi sono esposti nelle appendici di seguito indicate:
- Appendice RA - Società Webred S.p.A. (esercizio 2010);
  - Appendice RB – Azienda vivaistica regionale Umbraflor S.r.l. (esercizio 2010);
  - Appendice RC - Sviluppumbria S.p.A. (esercizio 2010);
  - Appendice RD - Cooperative agricole provenienti dalla chiusura della gestione liquidatoria ex Esau (esercizi 2009 e 2010);
  - Appendice RE – Umbria TPL e Mobilità S.p.A. (esercizio 2010);
  - Appendice RF - Umbria Innovazione scarl (esercizio 2010);
  - Appendice RG – Gepafin S.p.A. (esercizio 2010);
  - Appendice RH – Umbria Servizi Innovativi S.p.A. (esercizio 2010);
  - Appendice RI – Centralcom S.p.A. (esercizio 2010);
- d) la relazione del Collegio dei revisori (Allegato S).



## Note al ddl

## Nota all'art. 1:

— La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al *B.U.R.* 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al *B.U.R.* 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in *B.U.R.* 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al *B.U.R.* 18 luglio 2007, n. 32) e 26 giugno 2009, n. 13 (in *B.U.R.* 29 giugno 2009, n. 29, E.S.).

## Nota all'art. 7, comma 1, lett. e) ed f):

— Il testo degli artt. 29 e 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 29

(Fondi speciali)

1. La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del DAP. In apposite tabelle allegate, la legge finanziaria regionale indica, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, l'oggetto di ogni singolo provvedimento legislativo e le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e pluriennale.
2. I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di bilancio.
4. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.
5. Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione

segue atto n. 807 del 26.07.2011


**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 36.

**Art. 82**

(Residui passivi. Nozione)

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 67 e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. Salvo quanto disposto dal comma 5, tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a norma dell'articolo 59 entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.
3. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale. Trascorso tale termine non si fa più luogo alla conservazione delle predette somme nel conto dei residui, il relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà essere iscritto nei successivi bilanci ai fini del pagamento. La legge regionale può disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti.
4. Possono tuttavia essere mantenute, nel conto dei residui, nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, le somme relative a spese in conto capitale.
5. Alla conservazione del conto dei residui delle somme di cui al comma 3, provvede la Giunta regionale con deliberazione da adottare, entro il 31 gennaio successivo al termine dell'esercizio e da comunicare al Consiglio regionale, entro dieci giorni.
6. Le somme stanziante a fronte di entrate a destinazione vincolata, non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le medesime finalità.».

Note all'art. 12:

— Il testo degli artt. 52, commi 4 e 5, 84, comma 3, e 88 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 52

(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)


*Omissis.*

4. I rendiconti degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti dalla Regione, sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno dalla Giunta regionale, comunicati al Consiglio regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto

segue atto n. 807

del 26.07.2011



negli articoli 85, 86 e 87.

5. I bilanci di esercizio approvati da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al rendiconto generale della Regione dell'anno cui si riferiscono.

Art. 84

(Definizione e contenuti)

*Omissis.*

3. Al rendiconto generale sono allegati:

- a) la relazione della Giunta regionale di cui all'articolo 88;
- b) la relazione del Collegio dei revisori;
- c) le relazioni relative ai controlli previsti dall'articolo 47, comma 3, dello Statuto;
- d) i rendiconti degli enti di cui all'articolo 52.

Art. 88

(Relazione della Giunta regionale)

1. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta regionale illustrativa dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico della gestione e in cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi degli strumenti della programmazione di cui al Titolo II della presente legge.».


— La legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, recante "Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea" (pubblicata nel *B.U.R.* 22 febbraio 1995, n. 9), è stata modificata ed integrata con legge regionale 27 dicembre 2001, n. 36 (in *B.U.R.* 16 gennaio 2002, n. 3).

— La legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1, recante "Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici", è pubblicata nel *B.U.R.* 28 gennaio 2003, n. 4.

— La legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, recante "Legislazione turistica regionale" (pubblicata nel *B.U.R.* 29 dicembre 2006, n. 60, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al *B.U.R.* 28 marzo 2008, n. 15) e 5 marzo 2009, n. 4 (in S.S. n. 2 al *B.U.R.* 6 marzo 2009, n. 10).

— La legge regionale 27 marzo 2000, n. 30, recante "Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata 'Agenzia Umbria Ricerche'" (pubblicata nel *B.U.R.* 7 aprile 2000, n. 21, E.S.), è stata modificata con leggi regionali 29 marzo 2007, n. 7 (in S.S. n. 1 al *B.U.R.* 30 marzo 2007, n. 14) e 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al *B.U.R.* 28 marzo 2008, n. 15).

— Il "Centro per le pari opportunità tra donna e uomo" è stato istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 (pubblicata nel *B.U.R.* 23 novembre 1987, n. 86). Tale legge è stata poi modificata ed integrata dalla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45 (pubblicata nel *B.U.R.* 10 gennaio 1990, n. 21) che ha, tra l'altro, modificato anche la denominazione



del "Centro" in "Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna". Con legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (in *B.U.R.* 22 aprile 2009, n. 18) è stato istituito il Centro per le pari opportunità e sono state abrogate le leggi regionali 51/1987 e 45/1989.

— La legge regionale 9 agosto 1995, n. 33, recante "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego" (pubblicata nel S.O. n. 3 al *B.U.R.* 2 dicembre 1998, n. 72), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 23 luglio 2003, n. 11 (in *B.U.R.* 6 agosto 2003, n. 32) e 2 maggio 2007, n. 10 (in *B.U.R.* 9 maggio 2007, n. 20). Con legge regionale 16 maggio 2007, n. 16 (in *B.U.R.* 23 maggio 2007, n. 22) è stata abrogata la legge regionale 33/1995.

— La legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)" (pubblicata nel S.O. n. 1 al *B.U.R.* 2 novembre 1994, n. 50), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 22 aprile 1997, n. 15 (in *B.U.R.* 28 aprile 1997, n. 21) e 9 giugno 1998, n. 19 (in *B.U.R.* 17 giugno 1998, n. 40).



# Regione Umbria

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,  
UMANE E STRUMENTALI

---

**OGGETTO:** Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2010"

---

## PARERE DEL DIRETTORE


Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 21.07.2011

IL DIRETTORE  
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI



## Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Affari istituzionali ivi compresi i rapporti con il Consiglio regionale. Riforme dei servizi pubblici locali e semplificazione della Pubblica Amministrazione."

---

**OGGETTO:** Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2010"

---

### PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 22/07/2011

Assessore **Franco Tomassoni**